

COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

AI SENSI DELLA L. 36/2001. PRIMA ADOZIONE.

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile (29-04-2024) alle ore 20.05 nella sede Comunale in Via Marconi n. 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

BERETTA GIANNI	P
ARCAIS PATRICK	P
RECCHIA JOSHUA	P
PERINA EMILIO	P
OSS FRANCESCO	A
MOSCHEN MONICA	A
MARTINELLI MARCO	P
ACLER PAOLA	P
DEBORTOLI STEFANO	P
PERUZZI MORENO	P
ANDREATTA PAOLO	P
BERTOLDI ANDREA	P
ACLER TOMMASO	P
VETTORAZZI RICCARDO	P
UEZ LAURA	P
CHIRICO ALDO	P
PETTENON MICHELE	P
DAL BIANCO MAURIZIO	P

(P)resenti 16 (A)ssenti 2

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, dott. Loris Montagna.

Constatato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERI

(art. 185 Codice degli Enti Locali approvato con LR 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile di Servizio f.f dott. Loris Montagna in data 17-04-2024

Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile ai sensi della L. 36/2001. Prima adozione

Rel. Ass. Paolo Andreatta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Levico Terme è stato interessato nell'ultimo decennio da un crescente sviluppo della telefonia mobile, come tutte le realtà fortemente urbanizzate, con conseguente localizzazione sul territorio di spedifici impianti;

Atteso che l'installazione dei suddetti impianti attiva un particolare interesse tanto da parte dei cittadini quanto dell'Amministrazione per il forte impatto ambientale e sociale che questo fenomeno ha sul territorio:

Rilevato che nelle aree densamente abitate al fine di garantire degli standard qualitativi adeguati al servizio offerto è spesso necessario, soprattutto con lo svilupparsi delle nuove tecnologia, inserire gli impianti all'interno del centro edificato, sopra edifici o in vicinanza degli stessi:

Ricordato che il servizio di telefonia mobile fornisce anche un indubbio servizio di pubblica utilità, quale le chiamate d'emergenza per segnalazioni e soccorsi di vario tipo;

Preso atto che alla luce delle esigenze e problematiche sopra richiamate, nell'intento di consentire agli operatori di telefonia di offrire un servizio sempre più adeguato alle esigenze degli utenti, senza dimenticare il diritto alla salute, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno redigere un piano di settore finalizzato ad organizzare la localizzazione sul territorio delle antenne, tenendo conto della tutela dell'ambiente e del paesaggio, dell'uso razionale del territorio, del rispetto dei limiti di esposizione, nonché dei valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.

Atteso che il riferimento principale in materia è la Legge 22.02.2001, n. 36 "protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", con campo d'applicazione per frequenze che vanno da 0 a 300 GHz e quindi relativa sia agli elettrodotti che agli impianti radioelettrici, ovvero impianti di telefonia mobile, radar e radiodiffusione;

Rilevato che la citata L. 36/2001, oltre a fissare in maniera esclusiva i limiti di esposizione e di protezione per la popolazione ai campi elettromagnetici prevede all'art. 7) l'elaborazione di un catasto nazionale delle fonti elettromagnetiche attraverso i successivi decreti attuativi (D.P.C.M. dd. 08.07.2003, D.M. dd. 13.02.2014 e D.M. dd. 31.03.2017) e l'istituzione di un Comitato Interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico.

Atteso inoltre che la L. 36/2021 all'art. 3 introduce e definisce tre livelli di protezione della salute e dell'ambiente quali:

- il "limite di esposizione", ovvero "il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)";
- il "valore di attenzione", ovvero il "il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge";

gli "obiettivi di qualità", ovvero "1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,

definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi";

Considerato che ai Comuni è data la possibilità di adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, un piano per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Rilevato che in attuazione dell'art. 61 della L.P. 11.09.1998, n. 10 come modificato dall'art. 20 della L.P. 20.03.2000, n. 3, il D.P.G.P. 29.06.2000, n. 13-31/Leg., disciplina, per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione: la localizzazione, il regime autorizzatorio, gli adeguamenti e le azioni di risanamento, gli aspetti istituzionali e le competenze, gli obiettivi di qualità e i profili urbanistici;

Atteso che il D.P.G.P. 25.09.2001, n. 30-81/Leg. ha modificato il citato regolamento provinciale del 2000 con l'aggiunta del nuovo art. 3 bis, che attribuisce alle municipalità la facoltà di definire, mediante adozione di direttive a carattere generale, criteri specifici per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi di telecomunicazione, in coerenza sia con i principi stabiliti dall'art. 8, comma 6, della L. 36/2001, sia alle disposizioni dell'art. 61 della L.P. 10/1998 e successive modificazioni;

Richiamata poi l'entrata in vigore (17 marzo 2023) del nuovo regolamento provinciale in materia di impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, con D.P.P. 28.02.2023, n. 5-81/Leg. (Semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione. Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg nonché di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg e del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.), che ha modificato il D.P.P. 20.12.2012, n. 25-100/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9);

Atteso che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 307 del 2003, a conferma di suo precedente orientamento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni di leggi regionali incidenti sulla materia della tutela dall'inquinamento elettromagnetico, sulla base di una premessa di carattere generale sulla ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni nella materia della tutela dell'ambiente; secondo la Corte fra gli aspetti della tutela ambientale, e quindi della tutela dai campi elettromagnetici, che richiedono una disciplina unitaria su tutto il territorio nazionale, rientra senz'altro "il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste";

Rilevato che risulta coerente con tale impostazione il sistema complessivo delineato dalla Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001), che prevede che la competenza a fissare i valori-soglia in materia di emissioni elettromagnetiche appartenga allo Stato, mentre le Regioni assumano un ruolo centrale nella determinazione della disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti;

Atteso che la materia ambientale di competenza statale detta dunque i criteri da osservare per la localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione in modo da soddisfare il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nella L. 36/2001 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 08.07.2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);

Ricordato che a livello nazionale è, inoltre, intervenuto l'art. 38 comma 6 del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni), il quale ha modificato l'art. 8 comma 6 della L. 36/2001, sancendo l'illegittimità dell'introduzione di un divieto generalizzato da parte degli enti locali alla installazione degli impianti di telecomunicazione e la correlata impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia; Il comma 6 dell'art. 38 stabilisce inoltre che «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e

minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato».

Ricordato che si tratta della sostanziale cristallizzazione dei principi affermati in maniera pressoché costante dalla giurisprudenza (*Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24 settembre 2010, n. 7128; TAR Lombardia, Milano, sez. II – 6 aprile 2010, n. 999; TAR Emilia-Romagna, sent. n. 7907 del 27/09/2010*), a garanzia della diffusione del servizio di pubblica utilità, il cui potenziamento è stato oggetto di recenti misure straordinarie anche ai sensi dell'art. 82 del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia), senza che gli enti locali possano in sostanza porre ulteriori limiti insediativi, oltre a quelli individuati dalla normativa ambientale;

Preso atto che in Provincia di Trento trova attuazione analoga disciplina specificata nella L.P. 28.04.1997, n. 9 e nel suo regolamento attuativo – D.P.P. 20.12.2012, n. 25-100/Leg. e ss.mm. ed ii.;

Considerato che il nuovo regolamento provinciale declina in maniera analitica (art. 3) i criteri localizzativi e di realizzazione da osservare per gli impianti di telecomunicazione, anche al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio e che la collocazione dei detti impianti deve essere effettuata preferibilmente all'esterno dei siti sensibili di interesse socio-sanitario o storico-architettonico, eventualmente individuati dal comune territorialmente competente nel regolamento edilizio comunale (REC);

Ricordato che gli impianti vanno collocati preferibilmente in aree o su edifici di proprietà pubblica, contenendone il più possibile il numero all'interno di ciascun sito attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori e che le tipologie di siti sensibili sono individuate all'art. 2, comma 1, del citato D.P.P. 20.12.2012, n. 25-100/Leg. e ss.mm. ed ii.:

- lett. h): "siti sensibili di interesse socio-sanitario": siti individuabili dal comune territorialmente competente nei quali risiedono o possono permanere, per un tempo prolungato, soggetti sensibili. Tali siti, individuabili nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, parchi urbani o parchi gioco, sono, a titolo esemplificativo:
 - edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche);
 - edifici scolastici, edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, istituti di accoglienza socio-assistenziali e strutture similari);
 - residenze per anziani;
 - pertinenze relative a tutte le tipologie sopra citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili e giardini);
- lett. i): "siti sensibili di interesse storico-architettonico": siti individuabili dal comune territorialmente competente nei quali devono essere evitati impatti di tipo visivo ricadenti nelle seguenti tipologie:
 - beni culturali di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - beni soggetti alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
 n. 42 del 2004;
 - beni di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale);

Atteso che gli impianti di telecomunicazione devono, inoltre, essere collocati preferibilmente all'esterno delle aree assoggettate a tutela speciale (art. 3, comma 2, del D.P.P. 20.12.2012, n. 25-100/Leg. e ss.mm. ed ii.):

- riserve integrali e delle riserve speciali dei parchi provinciali di cui alla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);
- riserve naturali individuate ai sensi della legge provinciale n. 11 del 2007;
- beni ambientali di cui all'articolo 12 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) e di cui all'articolo 65 della L.P. 15/2015 e ss.mm. ed ii.;
- aree di protezione dei laghi di cui all'articolo 22 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008;
- aree di protezione fluviale di cui all'articolo 23 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con L.P. 5/2008.

Preso atto della Circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 07.04.2023, pervenuta in data 07.04.2023, sub. prot. n. 7250;

Considerato che la redazione del *Piano comunale di settore per la localizzazione delle infrastrutture per la Telefonia Mobile* di cui al presente provvedimento, rientra proprio nelle facoltà decisionali attribuite all'ente locale;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 dd. 30.03.2021 è stato affidato l'incarico di redazione del "piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e monitoraggio dei campi elettromagnetici a Levico Terme – CIG Z733108AC3" al gruppo di progettazione della società Sinpro S.r.I.;

Ricordato che nello specifico gli obiettivi del Piano sono quelli di:

- perseguire l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale;
- assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici.

Preso atto che il Piano inoltre dà degli indirizzi chiari di gestione del territorio, in particolare per la parte relativa alla localizzazione delle infrastrutture indica le aree sensibili come scuole, asili, aree per il gioco e lo sport, all'interno delle quali può essere esclusa l'installazione delle antenne, mettendo invece in evidenza le proprietà pubbliche e/o private che meglio si adattano all'installazione di tali infrastrutture;

Rilevato che per quanto riguarda la progettazione degli impianti e la modalità costruttiva il Piano da delle indicazioni precise favorendo la condivisione di più gestori su un'unica infrastruttura e il mascheramento delle antenne e degli apparati, nonché limitando l'inserimento di pali all'interno dei centri abitati;

Visto che grande rilevanza è stata data dal Piano alla problematica paesaggistica e al corretto inserimento dal punto di vista visivo delle nuove antenne nell'ambiente circostante;

Considerato che ulteriori approfondimento possono essere rivenuti nella relazione generale al piano stesso e le norme tecniche di attuazione che specificano, tra l'altro, i criteri tecnici di localizzazione e progettazione, il regime autorizzatorio, le modalità di aggiornamento del piano, ecc.:

Rilevato che il gruppo di progettazione della società Sinpro S.r.l. con nota pervenuta in data 27.03.2023 sub. 6307 ha prodotto la documentazione inerente il piano e dato atto che a seguito di rilievi dell'Amministrazione comunale è stata poi depositata la documentazione definitiva in data 26.03.2024, acquisita al protocollo comunale al n. 6406, composta dai seguenti elaborati:

A Relazione generale;

- B_Regolamento;
- C_Schede impianti;
- D_Relazione di progetto;
- E_Dati rilevamento CEM;
- Tav1a_Catasto siti;
- Tav1b Catasto siti;
- Tav2 a_Zonizzazione;
- Tav2 b Zonizzazione;
- Tav3 a_Piani di sviluppo;
- Tav3 b_Piani di sviluppo;
- Tav4 a_Siti per la localizzazione di nuovi impianti;
- Tav4 b _Siti per la localizzazione di nuovi impianti;

e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/leg;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. e ii.;

Visto il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31.07.2006, revisionato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.02.2014, con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 31.03.2016 e da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 24.09.2019;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., al fine di consentire tempestivamente la pubblicazione degli elaborati a pubblica visione, consentendo così la presentazione di eventuali osservazioni al Piano medesimo;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del Codice degli enti locali approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii.;

Dato atto che in ordine alla presente proposta non rilevano aspetti contabili e che pertanto non necessita l'espressione del relativo parere;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

Svoltasi la discussione, come risulta dal verbale di seduta;

con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

delibera

- 1. di adottare, per le motivazioni in premessa esposte, il *Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia Mobile ai sensi della L. 36/2001* datato marzo 2024, a firma del gruppo di progettazione della società Sinpro S.r.l. di Vigonovo (VE) depositato al protocollo comunale al n. 6406 dd. 26.03.2024, composto dai seguenti elaborati, approvati pur non materialmente allegati al presente provvedimento, che si compone come segue:
 - A_Relazione generale;
 - B_Regolamento;

- C Schede impianti;
- D_Relazione di progetto;
- E Dati rilevamento CEM;
- Tav1a_Catasto siti;
- Tav1b_Catasto siti;
- Tav2 a_Zonizzazione;
- Tav2 b Zonizzazione;
- Tav3 a_Piani di sviluppo;
- Tav3 b_Piani di sviluppo;
- Tav4 a_Siti per la localizzazione di nuovi impianti;
- Tav4 b _Siti per la localizzazione di nuovi impianti;
- 2. di dare atto che la presente deliberazione completa di tutti gli elaborati costituenti il *Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia Mobile ai sensi della L. 36/2001* sarà depositata presso gli uffici comunali e pubblicata sul sito istituzionale, per un periodo di trenta giorni, durante i quali chiunque potrà presentare osservazioni nel pubblico interesse; di tale deposito sarà data comunicazione sul sito istituzionale del Comune;
- 3. di dare atto che il *Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia Mobile ai sensi della L. 36/2001* entrerà in vigore a decorrere dall'approvazione definitiva, successiva al periodo di pubblicazione e all'adeguamento eventualmente apportato in seguito alle osservazioni o alle prescrizioni che dovessero essere espresse dal servizio provinciale competente.

Deliberazione <u>dichiarata immediatamente eseguibile</u>, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).

* * *



COMUNE DI LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 29/04/2024

OGGETTO: PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE AI SENSI DELLA L. 36/2001. PRIMA ADOZIONE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEBORTOLI STEFANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MONTAGNA LORIS